



COMUNICATO STAMPA n. 197/23

Lussemburgo, 20 dicembre 2023

Sentenze del Tribunale nelle cause T-53/21 | EVH, T-55/21 | Stadtwerke Leipzig, T-56/21 | TEAG, T-58/21 | Stadtwerke Hameln Weserbergland, T-59/21 | eins energie in sachsen, T-60/21 | Naturstrom, T-61/21 | EnergieVerbund Dresden, T-62/21 | GGEW, T-63/21 Stadtwerke Frankfurt am Main, T-64/21 | Mainova e T-65/21 | enercity/Commissione

I ricorsi di undici aziende municipali tedesche contro il via libera della Commissione all'acquisizione delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia nonché di taluni attivi di produzione di innogy da parte di E.ON sono respinti

La Commissione non è incorsa in errori manifesti nella valutazione della compatibilità, con il diritto della concorrenza dell'Unione, di tale concentrazione che si inserisce in un complesso scambio di attivi tra RWE e E.ON

Nel marzo 2018 le imprese energetiche tedesche RWE AG ed E.ON SE hanno annunciato di voler procedere a un complesso scambio di attivi attraverso tre operazioni di concentrazione.

Con la prima operazione, RWE, che interviene in tutta la catena di fornitura di energia in diversi paesi europei, intendeva acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni attivi di produzione di E.ON, fornitore di energia elettrica operante in diversi paesi europei. La seconda operazione consisteva nell'acquisizione, da parte di E.ON, del controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia, nonché di taluni attivi di produzione di innogy SE, società figlia di RWE. Quanto alla terza operazione, essa prevedeva l'acquisizione da parte di RWE del 16,67% delle quote di E.ON.

La prima e la seconda operazione di concentrazione sono state assoggettate a un controllo da parte della Commissione europea ¹, che le ha approvate, mentre la terza operazione di concentrazione è stata controllata e autorizzata dall'autorità federale tedesca garante della concorrenza.

Undici aziende municipali tedesche hanno impugnato le due decisioni di approvazione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Il 17 maggio 2023 il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti contro l'approvazione della prima operazione (acquisizione di attivi di produzione di E.ON da parte di RWE), alcuni nel merito, altri per irricevibilità. Il Tribunale ha sottolineato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituisce una «concentrazione unica». Inoltre, esso ha constatato che la Commissione non è incorsa in errori manifesti nella valutazione della compatibilità di tale prima concentrazione con il diritto della concorrenza dell'Unione ².

Con le sue sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale respinge i ricorsi proposti dalle aziende municipali contro l'approvazione della seconda operazione (l'acquisizione delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia nonché di taluni attivi di produzione di innogy da parte di E.ON). Il Tribunale conferma che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituisce una «concentrazione unica».

Inoltre, la Commissione non è incorsa in errori manifesti nemmeno nella valutazione della compatibilità di tale seconda concentrazione con il diritto della concorrenza dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-53/21](#), [T-55/21](#), [T-56/21](#), [T-58/21](#), [T-59/21](#), [T-60/21](#), [T-61/21](#), [T-62/21](#), [T-63/21](#), [T-64/21](#) e [T-65/21](#)), sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ V. i comunicati stampa della Commissione [IP/19/1432](#) e [IP/19/5582](#).

² V. i comunicati stampa nn. [81/23](#) e [82/23](#). Nove delle aziende municipali hanno proposto impugnazione contro le sentenze del 17 maggio 2023 che le riguardavano, ossia EVH, [C-464/23 P](#), Stadtwerke Leipzig, [C-465/23 P](#), Stadtwerke Hameln Weserbergland, [C-466/23 P](#), TEAG, [C-467/23 P](#), EnergieVerbund Dresden, [C-468/23 P](#), eins energie in sachsen, [C-469/23 P](#), GGEW, [C-470/23 P](#), Mainova, [C-484/23 P](#) e enercity, [C-485/23 P](#). Tali impugnazioni sono pendenti dinanzi alla Corte di giustizia. La tabella sottostante offre una visione d'insieme delle cause.

Azienda municipale ricorrente	Ricorso dinanzi al Tribunale riguardante la prima operazione di concentrazione	Impugnazione dinanzi alla Corte contro le sentenze del Tribunale relative alla prima operazione di concentrazione	Ricorso dinanzi al Tribunale riguardante la seconda operazione di concentrazione
EVH	T-312/20	C-464/23 P	T-53/21
Stadtwerke Leipzig	T-313/20	C-465/23 P	T-55/21
Stadtwerke Hameln	T-314/20	C-466/23 P	T-58/21
TEAG	T-315/20	C-467/23 P	T-56/21
Naturstrom	T-316/20	--	T-60/21
EnergieVerbund Dresden	T-317/20	C-468/23 P	T-61/21
eins energie in sachsen	T-318/20	C-469/23 P	T-59/21
GGEW	T-319/20	C-470/23 P	T-62/21
Mainova	T-320/20	C-484/23 P	T-64/21
enercity	T-321/20	C-485/23 P	T-65/21
Stadtwerke Frankfurt am Main	T-322/20	--	T-63/21